

PER LA COMMISSIONE UE L'IMPOSTA SUGLI ACQUISTI VA' CON LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA

Il diritto alla detrazione Iva è extralarge

Per la Commissione UE il diritto alla detrazione dell'iva è extra large. L'iva sugli acquisti può essere infatti detratta facendo riferimento alla data di ricezione della fattura, purchè la stessa avvenga entro il termine della liquidazione del mese o trimestre di riferimento. E' questo il giudizio espresso dalla Commissione UE a chiusura della denuncia presentata da ANC e Confimi Industria (TAXUD C3 D2018 6177124) i cui risultati sono stati evidenziati nel corso del XV convegno nazionale dell'associazione guidata da Marco Cuchel, tenutosi lo scorso 23 novembre a Pisa.

Dunque in tutti i casi in cui il possesso della fattura di acquisto si perfeziona entro i termini previsti nel DPR 100/98, la detrazione dell'iva oltre che possibile, risulta anche conforme alle regole europee.

Secondo l'importante precisazione della Commissione Europea dunque, anche quando la fattura di acquisto arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell'operazione, la detrazione dell'iva in essa esposta è immediata e può fare riferimento al mese di esigibilità.

In buona sostanza la precisazione conferma la totale compatibilità

delle norme in tema di termini per la detrazione dell'Iva contenute nel DPR 100/98 rispetto al diritto Eurounitario.

La precisazione della Commissione Ue dovrebbe anche indurre il legislatore nazionale a rivedere le aperture contenute in merito nell'articolo 14 del decreto legge del 23 ottobre scorso. In tale contesto normativo infatti l'ampliamento dei termini per la detrazione dell'iva sulle fatture di acquisto, in ossequio ai principi dettati dal DPR 100/98, viene incomprensibilmente limitata ai periodi infrannuali - da gennaio a novembre - con l'esclusione, a questo punto del tutto ingiustificata, delle fatture dell'anno precedente ricevute nell'anno successivo.

Allo stato attuale infatti, volendosi conformare alle disposizioni vigenti, le fatture del mese di dicembre ricevute nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo, dovrebbero essere inserite nella liquidazione del mese di febbraio costringendo i contribuenti a rinviare di almeno un mese la detrazione dell'iva esposta nelle stesse.

Ovviamente il parere reso in merito dalla Commissione UE potrebbe comunque consentire ai contribuenti di estendere anche

alle fatture di acquisto dell'anno precedente l'applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 100/98, essendo difficilmente immaginabile una contestazione in tal senso da parte dell'amministrazione finanziaria.

Le precisazioni della Commissione UE sono ulteriormente importanti per effetto dei mutamenti che avverranno con il debutto della

dal SdI). Notevole soddisfazione per i risultati raggiunti sono stati espressi dai presidenti delle due associazioni che hanno sollevato la questione dei termini di detrazione Iva alla Commissione UE. Siamo soddisfatti della presa di posizione della Commissione sottolinea infatti Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti: "la risposta della Commissione ci permette infatti di concludere sia che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l'imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119). "Se è ormai chiaro a tutti il principio - anche al legislatore nostrano - non possiamo però ancora dire che la ciambella sia riuscita con il buco (alla Giotto) giacché c'è ancora qualcosa da raffinare", precisa Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria. "Siamo ovviamente soddisfatti dell'importante passo in avanti ma non possiamo dimenticare il rammarico di esser dovuti ricorrere alle vie sovranazionali per veder riconosciuti diritti basilari".

Anche quando la fattura di acquisto arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell'operazione, la detrazione dell'iva in essa esposta è immediata e può fare riferimento al mese di esigibilità

fatturazione elettronica. Senza una applicazione estesa e senza limitazioni temporali delle disposizioni contenute nel DPR 100/98, si potrebbe infatti correre il rischio del mancato rispetto del principio di neutralità dell'iva poiché il recapito della fattura di acquisto non dipende dalle parti ma dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo

Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

